

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Doc. IV

n. 1-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BERTONI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(ai sensi dell'articolo 313 del codice penale)

NEI CONFRONTI DELLA SIGNORA

RITA BERNARDINI

per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative)

Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

il 14 gennaio 1998

Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 1998

ONOREVOLI SENATORI. - Il 13 dicembre 1997 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma, ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 313 del codice penale, nei confronti della signora Rita Bernardini, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative).

Il 14 gennaio 1998 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la richiesta al Presidente del Senato, che l'ha deferita alla Giunta il 20 gennaio 1998 ed annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 10 febbraio e del 7 e 21 aprile 1998.

La domanda concerne fatti avvenuti durante una manifestazione svoltasi a Roma, in Piazza Navona, il 12 ottobre 1997 in favore della legalizzazione e dell'uso delle cosiddette droghe leggere, manifestazione indetta dai sostenitori di Marco Pannella. In tale occasione la signora Rita Bernardini, facente parte degli organizzatori della riunione, ha svolto un intervento oratorio nel quale ha definito il Parlamento «fuorilegge» ed ha affermato altresì che «i parlamentari che si prendono il finanziamento pubblico dei partiti sono tutti assieme un'associazione a delinquere». La signora Bernardini ha inoltre pronunciato le seguenti testuali parole: «ma quale delitto più grande ci può essere di quello che ha compiuto il Parlamento approvando una legge dopo che il popolo italiano al 90,3 per cento ha detto no, il finanziamento pubblico ai partiti non glielo vogliamo dare! E loro se ne strafottono e approvano una legge chiamata del 4 per mille... sono ladri! Sono un'associazione a delinquere».

A seguito dei fatti descritti è stata presentata una denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e si è instaurato il procedimento penale nei confronti della signora Bernardini. Quest'ultima risulta imputata, oltre che di vilipendio delle istituzioni parlamentari, anche di offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica, in relazione ad alcune espressioni da lei pronunciate nella medesima occasione del 12 ottobre 1997 nei confronti del Capo dello Stato, imputazione in ordine alla quale è stata richiesta l'autorizzazione a procedere al Ministro di grazia e giustizia.

Si ricorda che analoga domanda di autorizzazione a procedere nei confronti della signora Bernardini, per il reato di vilipendio alle Assemblee legislative, è stata presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma alla Camera dei deputati (Camera dep., *Doc. IV*, n. 12).

La Giunta ha iniziato l'esame della domanda il 10 febbraio 1998. Nel corso della seduta il Presidente, dopo aver esposto i fatti, ha ricordato che la giurisprudenza parlamentare, sia del Senato sia della Camera dei deputati, è costantemente orientata nel senso che le Camere si pronuncino per il diniego dell'autorizzazione a procedere. Nella discussione si è altresì rilevata la necessità di stabilire contatti con la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati al fine di raggiungere un parere uniforme sulla vicenda.

La Giunta ha ripreso l'esame nelle sedute del 7 e dei 21 aprile 1998. Nella seduta del 7 aprile il Presidente Preioni ha informato che la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati aveva deliberato, nella seduta del 25 marzo 1998, di negare l'autorizzazione a procedere in giu-

dizio nei confronti della signora Bernardini, confermando l'orientamento giurisprudenziale sempre applicato dai due rami del Parlamento. Il Presidente ha comunicato altresì che la signora Bernardini ha chiesto, con lettera in data 11 febbraio, di essere ascoltata dalla Giunta ed ha sollecitato altresì la concessione dell'autorizzazione a procedere.

La Giunta non ha ritenuto di accogliere la richiesta di audizione espressa dalla signora Bernardini, perchè l'articolo 135 del Regolamento del Senato, che disciplina le procedure attinenti alle immunità, prevede, al comma 5, esclusivamente l'audizione dei senatori nei confronti dei quali il Senato debba assumere deliberazioni sull'applicabilità delle prerogative previste dall'articolo 68 della Costituzione. Anche la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, alla quale la signora Bernardini risulta aver formulato la medesima richiesta di essere ascoltata, ha ritenuto che non è consentito procedere all'audizione dell'interessato per i casi attinenti all'applicazione dell'articolo 313 del codice penale.

Quanto alla sollecitazione riguardante la concessione dell'autorizzazione a procedere, è stato fatto presente che l'iniziativa della signora Bernardini non è rilevante ai fini della decisione della Giunta, che può tener conto solo della tutela della posizione istituzionale del Senato.

Tanto premesso in punto di fatto, non sembra inutile rilevare che quelli di vilipendio sono reati di opinione, che male si conciliano con un ordinamento costituzionale, qual è quello vigente nel nostro Paese, che trova uno dei suoi più significativi connotati nel riconoscimento del diritto di critica e della libertà di manifestazione del pensiero; con la conseguenza che la perdurante previsione incriminatrice di fatti di vilipendio, se non può considerarsi, sul piano strettamente giuridico, costituzionalmente illegittima, non appare tuttavia, sotto il profilo politico, in sintonia con i fondamenti stessi dello Stato democratico, tanto che sembra ormai

giunto il tempo che il legislatore ne decreti formalmente l'abrogazione.

Il rilievo, pur concretandosi in un'indicazione di politica legislativa, non è tuttavia senza peso, nell'ambito di un giudizio globale della vicenda, sulla decisione che deve assumere il Senato.

A questo fine, è anzitutto fuori discussione che spetta soltanto all'autorità giudiziaria e non al Parlamento stabilire se il fatto attribuito all'indagata integri il delitto di vilipendio alle Assemblee legislative. In effetti, non è dubbia, secondo la consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, che, per la configurabilità del reato, non basta una mera offesa, sia pure particolarmente dura e incisiva, ma occorre invece che le espressioni usate siano di tale intensità e qualità da rendere effettivo e non equivoco l'assoluto disprezzo per l'istituzione vilipesa.

L'accertamento se nella specie l'accennato discrimine sia stato superato compete però, come prima si è detto, soltanto all'autorità giudiziaria e non al Parlamento.

In questa sede infatti non si può che prendere atto del capo di imputazione, per decidere poi se ricorrano o no gli estremi per concedere l'autorizzazione, a cui l'articolo 313 del codice penale subordina la perseguibilità dell'azione penale riguardo al delitto di vilipendio delle Assemblee legislative.

Poichè la citata disposizione è evidentemente posta a esclusiva tutela dell'istituzione offesa, la valutazione, che le Camere debbano compiere, deve tendere a stabilire, da un lato, se esistano ragioni di sicurezza dello Stato o comunque interessi pubblici preminenti che potrebbero essere pregiudicati dallo svolgimento di un processo penale e in particolare dalla pubblicità del dibattimento e, dall'altro, se il fatto per cui si procede sia tale da poter intaccare, per la sua portata, il prestigio dell'istituzione parlamentare.

Più specificamente, sotto questo ultimo aspetto, l'autorizzazione non può che essere negata, quando il fatto qualificato come de-

litto di vilipendio non possa considerarsi politicamente lesivo dell'autorità delle Assemblee legislative; quando cioè, per la provenienza, il contenuto e le modalità che lo caratterizzano, risulti riconducibile a un giudizio o a un'attività di tipo politico e non abbia prodotto effetti significativi sull'opinione pubblica nel suo rapporto col Parlamento.

Nel caso in esame appunto la Giunta ha concordemente ritenuto che le espressioni attribuite all'indagata, per la modesta rilevanza del contesto in cui risultano inserite e per il chiaro carattere politico che le connota, non hanno prodotto effetti apprezzabili

tali da mettere in discussione il prestigio del Parlamento. Il giudizio di opportunità politica che è in sostanza sotteso alle considerazioni svolte ha indotto la Giunta ad attestarsi su una proposta di diniego dell'autorizzazione, nella convinzione che le istituzioni parlamentari debbono difendere la propria autorevolezza non già nelle aule giudiziarie, bensì, come stanno facendo, con l'impegno, il rigore e i risultati della loro attività.

La Giunta ha deliberato pertanto di proporre al Senato il diniego dell'autorizzazione a procedere.

BERTONI, relatore